ISTITUZIONE PRESSO GLI ENTI ESERCENTI IL CREDITO FONDIARIO, DI SEZIONI AUTONOME PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E DI IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA'

Art. 4

I mutui previsti dalla presente legge sono soggetti al regime tributario stabilito per i mutui fondiari, salvo le facilitazioni concesse da leggi speciali. Con decreto del Ministro per il tesoro verra' stabilito annualmente il limite massimo del tasso di interesse, comprensivo di ogni commissione o spesa, che potra' essere praticato dalle Sezioni di cui alla presente legge. E' applicabile ogni altra disposizione concernente i mutui fondiari, in quanto non contrastante con quelle sopra indicate.

Versione in vigore dal 18 aprile 1958, non più in vigore dal 25 giugno 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione presso gli Enti esercenti il credito fondiario, di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'
Estremi	Legge 11 marzo 1958, n. 238
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-presso-gli-enti-esercenti-il-credito-fondiario-di-sezioni/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it